REGOLAMENTO (CEE) N. 262/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86 in ordine al massimale indicativo delle importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile per il 1991

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 598/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3689/90 [4], fissa il termine indicativo delle importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile per il 1991 ;

considerando che alla Commissione sono state comunicate — a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 — nei primi due giorni lavorativi del gennaio 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero panificabile in Spagna ampiamente superiori al quantitativo indicativo suddetto ; che con il regolamento (CEE) n. 34/91 della Commissione, del 7 gennaio 1991, relativo alle domande di titoli MCS presentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero in Spagna [6], sono state adottate misure particolari ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato del frumento tenero panificabile in Spagna, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda interna, è opportuno aumentare il massimale indicativo per la campagna in corso onde garantire l'approvvigionamento normale del mercato ; che, per assicurare al maggior numero possibile di operatori un approvvigionamento minimo per il fabbisogno immediato, è opportuno prevedere che ogni operatore possa presentare offerte soltanto per un certo massimale ; che, al fine di evitare elusioni di siffatta disposizione e, di conseguenza, un accaparramento dei quantitativi posti in vendita da parte di un numero ridotto di operatori, è necessario stabilire che possano partecipare a tale ripartizione dei quantitativi destinati all'esportazione soltanto gli operatori riconosciuti ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato del frumento tenero panificabile in Spagna, è opportuno adottare determinate modalità particolari dell'MCS limitatamente al 1991, ai fini di una migliore gestione delle importazioni in tale paese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 598/86 è modificato come segue :

1) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 2*

1. La domanda di titolo MCS è ammissibile soltanto qualora :

— sia presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività commerciale nel settore dei cereali e sia a tal titolo iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro alla data del 1° gennaio 1991 ;

— il richiedente dichiari per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare, in uno stesso periodo, domande relative allo stesso prodotto in altri Stati membri ;

— le domande di uno stesso interessato non superino complessivamente 10 000 tonnellate per periodo di presentazione delle domande.

2. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (*), i diritti derivanti dal titolo MCS non sono trasferibili durante il periodo di validità del titolo MCS.

3. Nella comunicazione alla Commissione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regola-

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
(4) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 26.
(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 5 dell'8. 1. 1991, pag. 15.

mento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri indicano anche l'identità dei richiedenti.

(*) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.»

2) All'articolo 4 la cifra « 352 000 » è sostituita da « 402 000 ».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 34/91 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento si applica alle domande di titolo presentate dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione